



ALLEGATO A

COMUNE DI PIANEZZA

Settore Territorio

Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (To) - Tel. (011) 967.00.00 Fax (011) 967.02.32

- Ufficio Attività Economiche - Sanità -

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RELATIVA GESTIONE**

L'anno duemilatredici, il giornodel mese di - in Pianezza – presso la sede del Palazzo Municipale, Piazza Leumann. 1

TRA

Il Comune di Pianezza (P.I. 01299070019) in questo atto rappresentato da..... – Responsabile del Settore Territorio – nata a il..... e domiciliata per la carica presso il Comune di Pianezza – Piazza Leumann n. 1, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale in esecuzione del Decreto Sindacale n. 18 del 24.12.2014 la quale agisce in quest'atto ai sensi del 3° comma lett. 1), dell'art. 28 bis dello Statuto Comunale;

E

Il/la sign./sign.ra.....Nato/a a ilresidente/con sede invian° C.A.P.telefono

Premesso che:

Il Comune di Pianezza è proprietario di un'area pubblica censita nel Comune di Pianezza via, inserita al Catasto Terreni al Foglio

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 22 aprile 2015 esecutiva a sensi di legge, si è provveduto a deliberare:

- la localizzazione delle strutture in Via Montessori e in Via Aldo Moro;
 - l'approvazione delle linee guida riferite alle condizioni che saranno contenute nella convenzione da stipulare tra il Comune e il gestore della struttura;
 - l'approvazione della scheda tecnica riferita alle caratteristiche costruttive da adottare nella realizzazione dell'opera.
- con Determinazione n. del è stato approvato il “*bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di due spazi su aree pubblica per l'installazione di chioschi di somministrazione alimenti e bevande*”, da ubicarsi presso l'area verde di via Montessori e l'area verde di via Aldo Moro, e lo “*schema di convenzione*” sulla base degli indirizzi forniti dell'Amministrazione Comunale.
- con determinazione n. del si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei partecipanti aventi diritto, di cui il Signor, legale rappresentante della Ditta risulta il primo classificato.
- in data con n° di protocollo è stata presentata la DIA registrata al n° ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01 e s.m.i., per la realizzazione del chiosco in argomento, approvata dagli uffici competenti;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

1. Il Comune di Pianezza, come sopra rappresentato, in qualità di proprietario delle aree pubbliche individuato in premessa concede al sig., legale rappresentante della Ditta come sopra generalizzato/a, che accetta, l'utilizzo dell'area, meglio identificata nella planimetria allegata in via Foglio, particella, per la realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. La superficie massima ammessa è di 40 mq, comprensiva di un bagno pubblico di dimensioni nette minimo ml 1,80 x 1,80 e di antibagno e servizio igienico per il gestore, che dovranno essere allacciati alla fognatura comunale fatta salva la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative per casi in cui detto allacciamento non sia possibile. Dovrà essere previsto un servizio igienico a servizio del pubblico.
L'altezza minima interna è di ml. 2,70, la massima di ml. 3,20 misurata al sottogronda
3. L'installazione e gli allacci agli impianti della struttura e del chiosco saranno a carico del concessionario.
4. La realizzazione dei manufatti previsti nella struttura è a completo carico e di esclusiva proprietà del concessionario pertanto, alla scadenza o decadenza, revoca, risoluzione del contratto a

rimuovere la struttura in tutte le sue parti ripristinando le iniziali condizioni dell'area, o in alternativa, l'Amministrazione Comunale può stabilire di conservare le strutture qualora le ritenga meritevoli senza riconoscimenti di indennizzi di sorta.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE CASI E CONDIZIONI DI DECADENZA RECESSO ANTICIPATO

1. La durata della concessione è fissata in anni 9 dalla data della firma della presente da estendere, previa istanza scritta del concessionario da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza, eventualmente ad un massimo di anni 20, in caso di rilevanti investimenti.
2. Il Concedente, entro i 90 (novanta) giorni precedenti alla scadenza della Concessione di utilizzo di suolo pubblico, comunicherà al Concessionario il proprio intendimento in merito.
3. E' ammesso il cambio di titolarità della concessione alla occupazione e al subentro nella licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, su richiesta motivata del concessionario e/o degli aventi titolo e assenso espresso con Deliberazione della Giunta Comunale. In tale circostanza L'Amministrazione Comunale, previa istanza del concessionario, potrà variare la titolarità della concessione nei seguenti casi :
 - a) cessione dell'azienda;
 - b) modifica o variazione della ragione sociale;
 - c) caso di morte.
4. In virtù di quanto disposto, la cessione dell'azienda, punto 3.a) del presente articolo, non può avvenire prima di tre anni dall'inizio dell'attività, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
5. Nei primi tre anni di attività è ammessa la modifica o variazione della ragione sociale fermo restando la partecipazione attiva del concessionario nella gestione dell'attività.
6. In caso di subentro il nuovo concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni della presente convenzione.
7. Non è, comunque, consentita la variazione dell'ubicazione della sede dell'esercizio nè il cambio di destinazione d'uso dell'impianto.
8. La concessione di utilizzo di suolo pubblico è strettamente connessa alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e pertanto decade se lo stesso non viene ultimato entro *sei mesi* dalla data del rilascio delle autorizzazioni necessarie.
9. Il Concedente potrà recedere anticipatamente dalla Concessione in uso senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna, nel caso in cui: l'uso dell'immobile sia diverso da quello per cui viene dato in Concessione, o in caso di utilizzo improprio o mancato

rispetto degli impegni di cui al presente contratto, nonché nel caso di comprovati motivi di interesse pubblico.

Art. 3

USO DELLE AREE ED IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Sig., legale rappresentante della Ditta nella sua qualità, come sopra generalizzato, si impegna :

1. sarà cura ed onere del concessionario provvedere ad incaricare un/i tecnico/i abilitato/i per la realizzazione delle opere e a nominare tutte le figure professionali previste dalla vigente normativa in materia per la loro esecuzione fino al collaudo delle opere. Tutte le spese tecniche inerenti alla realizzazione delle opere resteranno a carico del concessionario qualunque sia la loro natura e specie. Le opere stesse saranno eseguite a cura e spese del concessionario da impresa di fiducia nominata dal concessionario stesso sotto la sorveglianza dell'Ente attraverso proprio personale incaricato ed in conformità alla DIA o..... n. presentata in data.....
2. E' inteso che per l'esercizio dell'attività di somministrazione, occorre il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte di questa Amministrazione, a seguito di apposite istanze presentate dal concessionario; analoga procedura è da attuarsi anche per l'eventuale installazione di impianti pubblicitari e insegne di esercizio.
3. Il concessionario si impegna a non trasferire la sede dell'esercizio di somministrazione in altri locali diversi dal chiosco di cui ai punti precedenti nè a mutare la destinazione d'uso delle aree dell'impianto, pena la revoca della presente concessione e incameramento della cauzione versata al Comune di Pianezza in data di €. (.....).
4. L'eventuale rimozione di piante già presenti nell'area assegnata, qualora rechino ostacolo alla costruzione, deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e le stesse rimangono nella disponibilità dell'Ente.
5. L'avvio dell'attività conseguente all'assegnazione può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.
6. E' fatto obbligo al Concessionario l'apertura dell'attività per il periodo annuale o in alternativa altro periodo di apertura su richiesta del proponente concordata con l'Amministrazione Comunale con obbligo di apertura nella stagione primavera/estate (almeno 6 mesi).
7. L'accertamento, da parte degli organi competenti comunali, del mancato rispetto di quanto indicato nel punto 7 della presente convenzione comporterà l'emissione da parte di questa Amministrazione di richiamo scritto; in caso di mancato adeguamento verrà emessa una

diffida scritta e nel caso del protrarsi dell'inadempienza, nell'arco di 2 mesi la decadenza della concessione del suolo pubblico. Con questo ultimo atto l'occupazione viene considerata abusiva e di conseguenza si procederà a termini di legge;

8. Il Concessionario si impegna a consentire al Concedente di eseguire le opere di manutenzione e/o modifica dello stato dei luoghi nell'area di pertinenza del chiosco secondo quanto indicato negli elaborati di progetto allegati alla DIA on. /.....
9. Il Concessionario si impegna a consentire l'esercizio gratuito della attività delle scuole
10. Il Concessionario si impegna a non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo all'interno del chiosco.
11. Sono a carico del concessionario la gestione, custodia, pulizia e mantenimento in buono stato delle attrezzature, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, la manutenzione straordinaria derivante dalla mancata manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze per i consumi di energia elettrica, acqua e gas e della tassa rifiuti e gli allacciamenti alle utenze. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative allo spostamento di eventuali tubazioni o di quant' altro dovesse essere presente nell'area assegnata, e comunque removibile previo assenso del Comune.
12. Il Concessionario si impegna al rispetto dell'esecuzione di quanto proposto dallo stesso per la manutenzione della parte esterna nell'ambito della partecipazione al Bando.
13. Il Concedente non è responsabile della custodia dell'immobile data in concessione e delle strutture ivi realizzate dal Concessionario e resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che a chiunque possano derivare dal loro utilizzo.
14. Il Concedente consegna l'area al Concessionario, il quale la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 4

CANONE E PAGAMENTI

Il canone annuo per l'occupazione permanente del suolo pubblico (tosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Tuttavia, come previsto all'Allegato A della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30 aprile 2015, il concessionario ha proposto un importo per il canone annuale concessorio di riferimento di € Tale canone è stato approvato dall'Amministrazione Comunale, in base ai metri quadri occupati e alle spese sostenute per l'area esterna al chiosco.

Il concessionario è tenuto al pagamento al Comune di Pianezza, per l'occupazione di detta area, del canone presunto annuale di € (...../00) da versare al Comune di Pianezza in unica soluzione o in alternativa rate trimestrali anticipate (entro il 10° giorno del primo mese del trimestre di riferimento).

Art. 5
GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha presentato la documentazione attestante l'apertura della fidejussione bancaria/assicurativa a favore del Comune di Pianezza..... di Euro00 (diecimila/00) a garanzia di effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente e di ripristino dell'area, nonché delle spese per il ripristino dell'area medesima alla scadenza del periodo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
La polizza, viene mantenuta per tutta la durata della presente convenzione (..... anni).

Art. 6
CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, in caso di cessione, a qualsiasi titolo dell'attività che insiste sull'area pubblica oggetto della presente convenzione da parte del Concessionario, possibile nei soli casi previsti all'art. 2 punto 3 della presente convenzione, resta obbligato a trasferire il contratto al soggetto subentrante, facendone assumere tutte le relative obbligazioni previste dalla presente convenzione

Art. 7
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte richiedente, in caso d'uso.

Art. 8
MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pianezza nella persona del Responsabile del Settore Territorio Arch. Antonella MANGINO.
2. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pianezza lì

Il Responsabile del Settore Territorio

Il Concessionario
